



**Camera di Commercio
Udine**



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE**

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI
ARBITRATO AMMINISTRATO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE**

Versione aggiornata al 13 ottobre 2006

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I

Finalità ed organi

Articolo 1

Istituzione e funzioni della Camera arbitrale

1. La Camera arbitrale è un organo istituito presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura di Udine in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, 4° comma lett. a) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Scopo della Camera arbitrale è quello di curare la gestione dei servizi di risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, alternativi alla giurisdizione dei giudici ordinari.

3. Secondo le disposizioni del presente Regolamento, la Camera arbitrale, su istanza di parte ed in presenza di specifica convenzione che rinvii alla sua competenza, amministra arbitrati rituali ed irrituali.

4. Analogamente, la Camera arbitrale può:

- nominare arbitri in procedimenti non amministrati secondo le disposizioni del presente Regolamento;
- amministrare arbitrati aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo, o altri elementi contrattuali incerti o indeterminati, o semplici accertamenti di natura tecnica;
- amministrare procedimenti per la risoluzione di contrasti sulla gestione della società a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

5. La Camera arbitrale opera attraverso il Consiglio direttivo e l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 2

Composizione e funzionamento del Consiglio direttivo

1. La Camera arbitrale è retta da un Consiglio direttivo composto da nove membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, quattro dei quali in rappresentanza dell'ente camerale ed uno ciascuno su designazione degli ordini degli avvocati di Udine, degli avvocati di Tolmezzo, dei notai, dei dottori commercialisti e del collegio dei ragionieri di Udine.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni. Alla scadenza possono essere confermati per due volte. Le cariche sono gratuite.

3. Per il periodo di permanenza in carica, i consiglieri non possono essere nominati arbitri nell'ambito dei procedimenti arbitrali gestiti dalla Camera arbitrale, né svolgere la funzione di conciliatori nelle conciliazioni promosse dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine.

4. Nella prima riunione successiva alla sua costituzione, il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente che lo sostituisce in ipotesi di assenza o impedimento. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Per le nomine degli arbitri o degli arbitratori, il Consiglio Direttivo può deliberare con la presenza di un numero minimo di tre componenti.

7. Ove ricorrano situazioni di particolare necessità ed urgenza, il Presidente del Consiglio direttivo può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti di cui all'art. 1, informandone gli altri consiglieri nella prima riunione successiva.

Articolo 3

Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo della Camera arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti alla amministrazione dei procedimenti previsti dall'art. 1 del Regolamento, salve le attribuzioni riservate all'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale e alla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine.

2. In particolare, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale:

- b) nomina gli arbitri e gli arbitratori e provvede alla loro sostituzione ovvero alle istanze di riconsunzione relative agli stessi;
- c) elabora modelli di convenzioni arbitrali - tipo;
- d) propone alla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine le modifiche del Regolamento e l'aggiornamento o la variazione delle tariffe dei servizi di arbitrato amministrato;
- e) determina le regole deontologiche per la gestione degli arbitrati amministrati da parte degli arbitri nominati;

- f) indirizza alla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, ove richiesto da quest'ultima, proposte, suggerimenti e pareri in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
- g) determina le spese dei servizi di arbitrato in conformità alle Tariffe fissate dalla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine;
- h) vigila sulla tenuta dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- i) dispone la cancellazione degli arbitri iscritti nell'elenco in caso di accertata perdita dei requisiti professionali o morali previsti per l'iscrizione.

Articolo 4

Competenze dell'Ufficio di Segreteria

1. Presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine è istituito l'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale, cui è preposto il Segretario Generale dell'ente camerale o un funzionario da lui delegato.
2. In particolare, l'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale:
 - a. convoca le riunioni del Consiglio direttivo e cura la verbalizzazione delle sedute;
 - b. riferisce al Consiglio direttivo sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - c. comunica i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo alle parti e agli arbitri, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d. riceve dalle parti e dagli arbitri tutti gli atti scritti e i documenti relativi ai procedimenti arbitrali amministrati, formando e conservando i relativi fascicoli;
 - e. provvede alla tenuta del Registro dei procedimenti arbitrali;
 - f. provvede alla tenuta del Registro relativo alle nomine degli arbitri effettuate dal Consiglio direttivo;
 - g. compie le comunicazioni e le notificazioni richieste dalle parti e dagli arbitri;
 - h. svolge, ove espressamente richiesto dall'arbitro unico o dal Presidente del Collegio, le funzioni di segreteria nelle singole procedure di arbitrato, curandone la verbalizzazione;
 - i. assicura la disponibilità delle sale e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle udienze arbitrali tenute presso la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine;
 - j. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative ai procedimenti arbitrali.

Capo II

Accreditamento degli arbitri

Articolo 5

Elenco degli arbitri della Camera arbitrale

1. Presso l'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale, sotto la vigilanza del Consiglio direttivo, è tenuto l'elenco dei soggetti idonei ad essere nominati arbitri nelle procedure di cui al presente Regolamento.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze ovvero a seguito di designazione effettuata dalle parti, è ammessa la nomina di arbitri anche non iscritti nell'elenco, a condizione che questi ultimi accettino preventivamente il Regolamento e l'annesso tariffario. I requisiti di cui al successivo art. 6 comma 3 devono essere posseduti anche dagli arbitri non iscritti nell'elenco.

3. L'elenco degli arbitri è sottoposto a revisione ogni 5 anni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti in capo agli iscritti.

4. L'elenco è pubblico e la Segreteria della Camera arbitrale ne assicura la massima visibilità, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine.

Articolo 6

Requisiti e modalità di iscrizione nell'elenco degli arbitri

1. Possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri gli appartenenti a tutti gli ordini e collegi professionali che abbiano un'anzianità di servizio e di effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni.

2. Le domande di iscrizione, presentate all'Ufficio di Segreteria della Camera arbitrale, dovranno essere corredate da opportuna documentazione anche sotto forma di idonea autocertificazione in ordine a:

- a) titoli di studi posseduti;
- b) esperienze acquisite in pubblici uffici o nella libera professione;
- c) specifiche competenze in materia arbitrale, partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
- d) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
- e) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare capacità in materia arbitrale e nella gestione del contenzioso.

3. Non potranno in ogni caso essere iscritti nell'elenco degli arbitri coloro i quali abbiano riportato gravi sanzioni disciplinari da parte dei rispettivi ordini o collegi di appartenenza, ovvero abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi.

4. I provvedimenti di iscrizione sono adottati dall'Ufficio di Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali e morali previsti ai commi 1 e 3. Delle avvenute iscrizioni l'Ufficio di Segreteria provvede ad informare gli interessati e, nella prima riunione utile, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale.

5. In caso di pendenza di procedimenti disciplinari e/o penali per delitti non colposi, il Consiglio direttivo, su segnalazione dell'Ufficio di Segreteria, può decidere di sospendere l'accoglimento della domanda di iscrizione fino alla definizione dei suddetti procedimenti.

6. Il venir meno dei requisiti morali indicati nel comma 3 è causa di cancellazione dall'elenco degli arbitri e di impossibilità ad assumere le funzioni di arbitro nei procedimenti di cui al presente Regolamento.

7. I provvedimenti di cancellazione sono disposti dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale ed annotati dall'Ufficio di Segreteria. Oltre che per la perdita dei requisiti, il provvedimento di cancellazione può essere assunto laddove il Consiglio direttivo, d'ufficio o su segnalazione di parte, abbia accertato l'avvenuta violazione delle norme contenute nel Codice deontologico per le procedure arbitrali ovvero abbia rilevato una grave negligenza nell'esecuzione del mandato conferito all'arbitro. Prima di provvedere alla cancellazione il Consiglio direttivo ascolta l'interessato. Il provvedimento di cancellazione ha carattere strettamente riservato.

Titolo II PROCEDIMENTO ARBITRALE

Capo I Disposizioni generali

Articolo 7

Presupposti di attivazione dell'arbitrato amministrato

1. Le controversie insorte tra le parti sono risolte secondo le procedure di arbitrato amministrato previste dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento quando la convenzione d'arbitrato presente nei contratti o negli statuti ovvero in un atto separato a norma degli articoli 807, 808 e 808-bis c.p.c. rinvii espressamente all'arbitrato della Camera arbitrale di Udine.

Articolo 8

Regole di interpretazione della convenzione d'arbitrato

1. Salvo diversa specificazione, la convenzione d'arbitrato di cui all'articolo 7 deve intendersi riferita all'arbitrato rituale.

2. L'organo arbitrale pronuncia secondo diritto, a meno che le parti non abbiano concordemente ed espressamente pattuito che la decisione avvenga secondo equità.

3. Se la convenzione arbitrale non dispone in ordine al numero degli arbitri e le parti non si accordano sul punto, la decisione è affidata ad un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio direttivo della Camera arbitrale, sentite eventualmente le parti, può deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri laddove ne ravvisi l'opportunità in ragione della complessità o del valore della causa.

4. Nei casi in cui una parte contesti l'applicazione del Regolamento di arbitrato prima della nomina dell'arbitro di sua competenza o comunque prima della nomina spettante al Consiglio direttivo, quest'ultimo, con provvedimento succintamente motivato, valuta se dare seguito al procedimento, impregiudicata restando ogni decisione sulla questione da parte dell'organo arbitrale successivamente insediatosi.

5. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 832 del c.p.c., ai commi 2, 3 e 6.

Articolo 9

Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato amministrato secondo il Regolamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine.

2. Le udienze arbitrali si tengono presso la sede dell'arbitrato, salva l'applicazione delle facoltà previste per gli arbitri all'art. 816, 3° comma c.p.c. relativamente al compimento di atti istruttori, alla deliberazione del lodo ed alla sottoscrizione dello stesso.

3. Nel caso di udienze arbitrali tenute in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato, l'organo arbitrale non potrà avvalersi dell'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti inerenti alla verbalizzazione delle sedute.

Articolo 10

Termini

1. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

2. I termini relativi ai procedimenti di arbitrato rituale sono sospesi durante il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.

3. I termini sono altresì sospesi quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro nonchè per il periodo entro il quale il Consiglio Direttivo è chiamato a provvedere alla determinazione delle spese del procedimento a norma dell'articolo 27 del presente Regolamento.

Articolo 11
Comunicazioni

1. Salvo che non sia diversamente disposto dal Regolamento, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti di arbitrato amministrato si effettuano con lettera raccomandata a/r ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

Capo II
Avvio della procedura

Articolo 12
Domanda di arbitrato

1. Chi intende ricorrere al procedimento arbitrale deve proporre domanda alla Camera arbitrale. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura, deve indicare:

- a) il nome delle parti e la loro residenza, o, trattandosi di società, la forma giuridica, la sede e il nome del legale rappresentante;
- b) gli estremi del rapporto controverso;
- c) le prove richieste a sostegno della domanda ed ogni documento che si intende allegare;
- d) il tipo di arbitrato (rituale o irrituale) e di pronuncia (di diritto o secondo equità) richiesti;
- e) la preferenza per la costituzione di un tribunale arbitrale collegiale nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento;
- f) il nominativo dell'arbitro scelto nel caso in cui la designazione non sia demandata al Consiglio direttivo della Camera arbitrale;
- g) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
- h) per il difensore eventualmente nominato, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica dove questi intenda ricevere le comunicazioni dell'Ufficio di Segreteria;
- i) l'eventuale richiesta di notifica della domanda di arbitrato alla controparte a mezzo ufficiale giudiziario;
- j) l'accettazione espressa del Regolamento.

2. La domanda ed i documenti allegati devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria in un originale per l'Ufficio, un originale per la controparte ai fini della notifica eventualmente richiesta, e tante copie quanti sono gli arbitri. Gli originali per l'Ufficio e per la controparte devono aver assolto l'imposta di bollo, le copie per gli arbitri sono prodotte in carta libera.

3. La domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal deposito del diritto fisso di registrazione previsto nella tariffa approvata dalla Giunta Camerale e dalla copia del contratto, dello statuto o dell'atto riportante la convenzione d'arbitrato che rimanda al Regolamento della Camera arbitrale di Udine.

4. L'Ufficio di Segreteria rilascia alla parte depositante una nota di avvenuto deposito.

Articolo 13

Adempimenti dell'Ufficio di Segreteria a seguito della domanda di arbitrato

1. Ricevuta la domanda, l'Ufficio di Segreteria forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno e annota in apposito registro cronologico la data del ricevimento. Provvede, quindi, a trasmettere a mezzo raccomandata a/r la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito.

2. Se richiesto dall'attore, nel caso in cui questi intenda avvalersi degli effetti sostanziali che la legge ricollega alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, l'Ufficio di Segreteria esegue la trasmissione della medesima mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. In tal caso, la domanda potrà anche essere direttamente trasmessa dall'attore, fermo restando, per quest'ultimo, l'obbligo di deposito della stessa presso l'Ufficio di Segreteria con la prova della avvenuta notifica.

Articolo 14

Memoria di risposta del convenuto

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, il convenuto deve depositare presso l'Ufficio di Segreteria una memoria di risposta sottoscritta da lui o dal difensore munito di procura. La memoria deve indicare:

- a) il nome del convenuto e la sua residenza, o, trattandosi di società, la forma giuridica, la sede e il nome del legale rappresentante;
- b) la replica alle contestazioni contenute nella domanda di arbitrato;
- c) le prove richieste a sostegno della risposta ed ogni documento che si intende allegare;
- d) il tipo di arbitrato (rituale o irritale) e di pronuncia (di diritto o secondo equità), ove intenda contestare la qualificazione contenuta nella domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 12, 1° comma lett. d) del Regolamento;
- e) la preferenza per la costituzione di un tribunale arbitrale collegiale nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 3 del Regolamento;
- f) il nominativo dell'arbitro scelto nel caso in cui la designazione non sia demandata al Consiglio Direttivo della Camera arbitrale;
- g) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;

- h) per il difensore eventualmente nominato, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica dove questi intenda ricevere le comunicazioni dell'Ufficio di Segreteria;
- i) l'accettazione espressa del Regolamento.

2. La memoria di risposta ed i documenti allegati devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria in un originale per l'Ufficio, un originale per la controparte e tante copie quanti sono gli arbitri. Gli originali per l'Ufficio e per la controparte devono aver assolto l'imposta di bollo, le copie per gli arbitri sono prodotte in carta libera.

3. L'Ufficio di Segreteria rilascia alla parte depositante una nota di avvenuto deposito.

4. Dell'avvenuto deposito l'Ufficio è data comunicazione immediata alla controparte, anche a mezzo fax o posta elettronica, al fine di consentire alla stessa la consultazione ed il ritiro della documentazione prodotta.

Articolo 15

Domande riconvenzionali e repliche

1. Nella memoria di risposta il convenuto può proporre domande riconvenzionali, se rientranti nel ambito della convenzione d'arbitrato, indicandone il relativo valore economico ed allegando, a pena di improcedibilità, l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto fisso di registrazione previsto nella tariffa approvata dalla Giunta Camerale.

2. In tal caso l'attore, informato con le modalità previste dall'articolo 15, comma 4 del Regolamento, può trasmettere all'Ufficio di Segreteria la propria replica alla domanda riconvenzionale nel termine di 20 giorni dalla avvenuta informazione del deposito.

Articolo 16

Inerzia del convenuto

1. In caso di inerzia del convenuto rispetto agli adempimenti previsti nell'articolo 14 del Regolamento, il procedimento arbitrale prosegue in base alla sola domanda di arbitrato depositata dall'attore.

2. A tutela del contraddittorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contumacia del convenuto contenute nel c.p.c.

Capo III

Costituzione del Tribunale arbitrale

Articolo 17

Nomina degli arbitri

1. Il Tribunale arbitrale è costituito da un Arbitro unico o da un Collegio di tre arbitri in conformità alle previsioni contenute nella convenzione d'arbitrato, salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3 del Regolamento.

2. Scaduti i termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento, l'Ufficio di Segreteria trasmette al Consiglio direttivo il fascicolo della controversia affinché provveda alle nomine di sua competenza per la formazione del Tribunale arbitrale.

3. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile, e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza dei termini indicati al comma 2, nomina l'arbitro Unico, qualora la convenzione d'arbitrato non disponga regole diverse per tale adempimento ovvero le parti, prima della riunione del Consiglio direttivo, non abbiano comunicato all'Ufficio di Segreteria di aver autonomamente provveduto, indicando il nominativo prescelto.

4. Nella medesima seduta, in caso di previsione di un Collegio arbitrale, il Consiglio direttivo, preso atto delle designazioni rispettivamente contenute nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Provvede altresì alla nomina dell'arbitro di parte convenuta laddove quest'ultima abbia ommesso di esercitare la sua scelta nei termini di cui all'art. 14, comma 1 del Regolamento.

5. In caso di controversie societarie originate da clausole compromissorie statutarie secondo l'art. 34 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5, quando queste facciano rinvio al Regolamento di arbitrato della Camera arbitrale di Udine, l'Arbitro Unico o il Collegio arbitrale sono sempre nominati dal Consiglio direttivo, anche in deroga a quanto eventualmente previsto in materia di nomina dalle suddette clausole.

6. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma precedente, quando una domanda di arbitrato sia proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio direttivo nomina l'Arbitro unico o l'intero Collegio arbitrale, salvo quanto previsto nell'art. 816-*quater*, comma 1 c.p.c.. In tale ultimo caso, ove le parti si siano inizialmente raggruppate in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro, il Consiglio direttivo si limita a nominare il terzo arbitro con funzione di Presidente.

Articolo 18

Accettazione degli arbitri

1. L'Ufficio di Segreteria provvede a dare immediata comunicazione delle nomine agli arbitri ed alle parti.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli arbitri devono far pervenire all'Ufficio di Segreteria la loro accettazione, che comprende anche l'accettazione del Regolamento e dell'annesso Tariffario determinato dalla Giunta camerale.
3. All'accettazione gli arbitri allegano la dichiarazione di indipendenza, nella quale essi sono tenuti a precisare l'eventuale esistenza di relazioni di qualsiasi genere già intercorse con le parti o i loro difensori, la sussistenza di interessi personali o economici, diretti o indiretti, connessi all'oggetto dell'arbitrato, nonché ogni pregiudizio o riserva in ordine alla causa.
4. L'accettazione degli arbitri l'allegata dichiarazione di indipendenza è comunicata dall'Ufficio di Segreteria alle parti, anche al fine di provocare l'eventuale riconsunzione.
5. L'obbligo di trasparenza in ordine alle circostanze di cui al precedente comma 3 permane in capo agli arbitri durante tutto il corso della procedura; qualora tali circostanze sopravvengano dopo l'avvio dell'arbitrato, gli arbitri sono tenuti a comunicarle alle parti, agli altri arbitri se nominati ed al Consiglio direttivo tramite l'Ufficio di Segreteria.
6. Se gli arbitri non accettano nei tempi e nei modi stabiliti ai commi precedenti, la nomina si intende rifiutata.

Articolo 19

Riconsunzione e rinuncia degli arbitri

1. Le parti possono riconsunare l'arbitro o gli arbitri nei casi previsti dalle norme del codice di procedura civile e comunque per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza ed imparzialità.
2. La riconsunzione è proposta con istanza motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio di Segreteria entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18 comma 4 del Regolamento o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di riconsunzione.
3. Sulla riconsunzione decide in via definitiva il Consiglio direttivo, dopo aver sentito l'arbitro riconsunato.
4. Accettata la nomina, l'arbitro non può rinunciarvi se non per gravi motivi di salute, di famiglia o di attività professionale. Le eventuali dimissioni devono, in ogni caso, essere presentate al Consiglio direttivo della Camera arbitrale.

Articolo 20

Sostituzione degli arbitri

1. Alla sostituzione dell'arbitro si procedere nei seguenti casi:
 - a) morte ovvero sopravvenuta incapacità di adempiere al mandato;
 - b) rinuncia dell'arbitro per taluno dei gravi motivi previsti all'art. 19, comma 4 del Regolamento;
 - c) accoglimento, da parte del Consiglio direttivo, dell'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - d) decadenza dell'arbitro per accertata violazione dei doveri connessi all'espletamento della propria funzione.

2. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire, nel termine di 7 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dell'Ufficio di Segreteria, del fatto comportante la sostituzione. Tuttavia, se l'arbitro nominato in sostituzione deve essere nuovamente sostituito, alla nomina del nuovo arbitro provvede il Consiglio Direttivo della Camera arbitrale.

3. All'arbitro nominato in sostituzione, si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del Regolamento.

4. Il Consiglio direttivo della Camera arbitrale determina, sulla base delle Tariffe approvate dalla Giunta camerale, l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito in ragione dell'attività svolta fino alla sostituzione ed alle ragioni di questa.

Capo IV

Udienze

Articolo 21

Prima udienza e tentativo di conciliazione

1. Scaduti i termini per la costituzione del Tribunale arbitrale ed adempiute le formalità previste al Capo III del Titolo II del Regolamento, entro i 7 giorni successivi, il Presidente del Collegio o l'Arbitro Unico, d'intesa con l'Ufficio di Segreteria, fissano la data per la prima udienza, che viene comunicata alle parti e agli altri arbitri, se nominati, dall'Ufficio medesimo. Quest'ultimo provvede, contestualmente, a trasmettere agli arbitri il fascicolo del procedimento contenete gli atti depositati dal ricorrente e dal convenuto.

2. Nella prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e definito il valore della controversia, il Tribunale arbitrale dà atto della sua avvenuta costituzione anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo e, se richiesto, esperisce tentativo di conciliazione.

3. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo mandatari con delega scritta, anche assistiti da difensori muniti di procura.

4. Delle operazioni di udienza il Tribunale arbitrale redige apposito verbale, avvalendosi dell'assistenza dell'Ufficio di Segreteria.

Articolo 22

Deposito cauzionale

1. In sede di prima udienza, tenuto conto del valore della controversia, della sua possibile durata e della complessità delle questioni da affrontare, il Tribunale arbitrale può richiedere alle parti un deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle spese del procedimento, fissando il termine e le modalità per provvedere.

2. L'importo complessivo del deposito non potrà superare l'ammontare del minimo previsto dal Tariffario approvato dalla Giunta camerale in ragione del valore della controversia e dovrà essere versato in misura uguale dalle parti convenute.

3. Il Tribunale arbitrale, con provvedimento succintamente motivato, ha facoltà di disporre una diversa ripartizione delle proporzioni indicate al comma 2 laddove siano presentate domande riconvenzionali ovvero in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità .

4. Qualora una parte non provveda, entro i termini fissati dal Tribunale arbitrale, al versamento dell'importo dovuto, la somma potrà essere anticipata dalla controparte.

5. Nel caso in cui le parti non abbiano adempiuto all'obbligo del deposito cauzionale nei termini e nei modi fissati dal Tribunale arbitrale in conformità al presente articolo, il Tribunale dichiara l'estinzione del procedimento disponendo la restituzione della quota eventualmente già versata dalla parte più diligente.

6. A seguito del provvedimento di estinzione pronunciato a norma del comma precedente, le parti non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Articolo 23

Istruzione probatoria

1. Le udienze successive alla prima sono fissate dal Tribunale arbitrale e comunicate alle parti che non siano state presenti nonché all'Ufficio di Segreteria, il quale provvede ad assicurare la disponibilità delle sale presso la sede dell'arbitrato.

2. In tali udienze gli arbitri procedono all'assunzione dei mezzi di prova ammessi, con facoltà di delegare l'assunzione ad un componente del Collegio. In caso di prova testimoniale, è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l'audizione.

3. Il Tribunale arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici d'ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, anche ascoltandoli, ove occorra, in contraddittorio con i consulenti di parte se nominati. I consulenti tecnici d'ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e di sostituzione degli arbitri, in quanto compatibili.

Articolo 24

Forma dei provvedimenti degli arbitri

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

2. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

3. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

Articolo 25

Precisazione delle conclusioni

1. Chiusa l'istruttoria e ritenuto maturo il procedimento arbitrale per la pronuncia della decisione, il Tribunale arbitrale invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Su richiesta di parte o anche d'ufficio, ove ritenuto opportuno, il Tribunale fissa un termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali memorie di replica nonché il termine per l'udienza di discussione finale.

3. Anche nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenga di dover pronunciare lodo parziale, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Capo V

Chiusura del procedimento

Articolo 26

Deposito del lodo

1. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei voti; la decisione è redatta per iscritto e, se uno degli arbitri abbia richiesto che il lodo o una parte di esso vengano deliberati dagli

arbitri riuniti in conferenza personale, si deve dare atto dell'avvenuto rispetto della suddetta circostanza. Ove un arbitro si rifiutasse di firmare, di ciò deve essere dato atto nella decisione.

2. Fermi gli elementi previsti all'art. 823, comma 2 del c.p.p., il lodo deve altresì contenere la decisione sulle spese del procedimento, come liquidate dal Consiglio direttivo previamente interpellato sul punto a norma dell'articolo 27 del Regolamento, nonché sulle spese di difesa sostenute dalla parti.

3. Il lodo deve essere depositato entro 200 giorni decorrenti dal termine indicato nell'articolo 21 comma 2 del Regolamento, in tanti originali quante sono le parti più uno per l'Ufficio di Segreteria.

4. Il termine di deposito del lodo può essere prorogato su concorde volontà delle parti espressa per iscritto o, in caso di motivate esigenze, per decisione del Consiglio direttivo a seguito di formale richiesta da parte del Tribunale arbitrale. In ogni caso, la proroga non può eccedere la metà della durata massima del procedimento arbitrale.

5. L'Ufficio di Segreteria, nel termine di 5 giorni dall'avvenuto deposito del lodo, provvede a darne comunicazione alla parti mediante lettera raccomandata a/r.

Articolo 27

Definizione delle spese del procedimento

1. Le spese del procedimento sono composte dagli onorari per gli arbitri e dagli onorari per i consulenti tecnici d'ufficio.

2. Gli onorari degli arbitri sono determinati entro gli importi minimi e massimi degli scaglioni di valore della controversia risultanti dalle Tariffe approvate dalla Giunta Camerale ed allegate al Regolamento. Gli onorari spettano in misura uguale a ciascun arbitro, salva la maggiorazione del 25% riservata all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio abbia delegato particolari incombenze, nel caso in cui di tale eventualità sia fatta menzione nella richiesta di cui al successivo comma 4.

3. La liquidazione viene effettuata dal Consiglio direttivo prima del deposito del lodo, su richiesta del Tribunale arbitrale il quale definisce, a tal fine, il valore della controversia secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

4. Il Consiglio direttivo provvede entro 10 giorni dalla richiesta di cui al precedente comma. In sede di liquidazione, il Consiglio direttivo ha facoltà di discostarsi dalla definizione di valore

effettuata dal Tribunale arbitrale laddove, dagli atti depositati e presenti nel fascicolo del procedimento, ritenga più corretta la collocazione della causa in una diversa fascia.

5. Il Consiglio direttivo provvede altresì a determinare gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio secondo un criterio di equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza debitamente documentata.

6. Le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese di procedimento, salvo il diritto di rivalsa in ragione della soccombenza o, comunque, della diversa proporzione secondo la quale l'onere debba essere ripartito, risultante dalla decisione.

Articolo 28

Transazione in corso di procedimento.

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che il Tribunale arbitrale venga costituito, determina l'archiviazione del procedimento e nulla è dovuto a coloro che sono stati nominati arbitri. Resta salvo quanto versato dalle parti a titolo di diritto fisso di registrazione secondo gli articoli 12 comma 3 e 15, comma 1 del Regolamento.

2. In qualsiasi momento anteriore alla conclusione della discussione il Collegio arbitrale può esperire un tentativo di conciliazione. Qualora sia raggiunta la conciliazione, è redatto processo verbale sottoscritto anche dalle parti personalmente ovvero dai patrocinatori se muniti di mandato a conciliare.

3. Analogamente si provvede se, dopo la costituzione del Collegio arbitrale, le parti o i patrocinatori concordemente dichiarano per iscritto che la controversia è stata integralmente definita al di fuori del procedimento arbitrale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'onorario degli arbitri è liquidato dal Consiglio direttivo in ragione dell'opera professionale prestata sino al momento dell'estinzione della procedura.

Titolo III Arbitrato irrituale

Articolo 30

Procedimenti di arbitrato irrituale.

1. Il procedimento di arbitrato irrituale è regolato dalle disposizioni del Presente Regolamento in quanto compatibili.

2. Ove le parti non abbiano diversamente previsto, il Tribunale arbitrale deve emettere la propria pronuncia entro 100 giorni dalla data in cui, in sede di prima udienza, dà atto della sua avvenuta regolare costituzione in conformità a quanto disposto nell'articolo 21, comma 2 del Regolamento.

Titolo IV Altri Procedimenti

Articolo 31 Arbitraggio.

1. Le parti, anche con domanda congiunta nell'ipotesi di assenza di una preventiva convenzione di arbitraggio che rimandi al Regolamento della Camera arbitrale di Udine, possono chiedere la nomina di uno o più arbitratori affinché provvedano alla determinazione del contenuto di uno o più elementi del contratto in essere tra le parti medesime ovvero alla risoluzione di contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società a norma dell'articolo 37 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

2. La domanda, indirizzata alla Segreteria della Camera Arbitrale, deve contenere la generalità delle parti e dei loro rappresentanti, l'esposizione dei fatti e la specifica indicazione dell'elemento da determinare e di quelli eventualmente ad esso correlati ovvero le ragioni del contrasto sulla gestione insorto tra coloro che hanno il potere di amministrazione nelle società a responsabilità limitata e nelle società di persone.

3. La domanda, ove presentata da una sola parte, deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.

4. La parte convenuta, nel successivo termine di 10 giorni, deposita presso la Segreteria della Camera arbitrale una memoria di risposta contenente l'esposizione delle proprie ragioni e delle proprie richieste nonché il proprio consenso scritto all'arbitraggio ove la procedura sia stata avviata in assenza di una specifica e preventiva convenzione di arbitraggio.

5. Alle procedure di arbitraggio si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate dalle parti, le norme del presente Regolamento.

6. L'arbitraggio deve concludersi nel termine di 90 giorni dalla accettazione della nomina da parte dell'arbitratore.

Articolo 32 Perizia contrattuale

1. Le parti possono chiedere, anche con domanda congiunta nell'ipotesi di assenza di un preventivo patto peritale, la nomina di un perito o di un esperto, con l'incarico di effettuare constatazioni e accertamenti tecnici.

2. La domanda deve contenere le generalità delle parti e, se nominati, dei loro rappresentanti, nonché l'esposizione dei fatti e l'allegazione dei relativi documenti e la specifica indicazione dell'oggetto della constatazione o dell'accertamento.

3. La domanda, ove presentata da una sola parte, deve essere comunicata all'altra, a cura della Segreteria, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento.

4. La parte convenuta, nel successivo termine di 10 giorni, deposita presso la Segreteria della Camera arbitrale una memoria di risposta contenente l'esposizione delle proprie ragioni e delle proprie richieste nonché il proprio consenso scritto alla effettuazione della perizia ove la procedura sia stata avviata in assenza di un specifico e preventivo patto peritale.

5. Il perito o l'esperto sono nominati dal Consiglio Direttivo della Camera arbitrale tra coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla natura della perizia da effettuare.

6. Nell'adempimento richiesto i periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di procedura, salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del presente Regolamento.

6. La perizia deve essere conclusa nel termine di giorni 60 dalla accettazione della nomina del perito o esperto.

Titolo V NORME FINALI

Articolo 33 Riservatezza

1. La Camera arbitrale, l'Ufficio di Segreteria, il Tribunale arbitrale i consulenti tecnici d'ufficio, gli arbitratori ed i periti sono obbligati a mantenere riservata ogni informazione o notizia riguardanti i procedimenti amministrati in conformità al presente Regolamento.

2. Le pronunce arbitrali di maggior interesse potranno essere oggetto di pubblicazione solo in caso di autorizzazione scritta delle parti e, comunque, previo oscuramento dei loro nominativi.

Articolo 34 Obbligo di conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio di Segreteria cura la conservazione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti secondo le procedure del presente Regolamento per un termine non inferiore a 5 anni.